DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE PER L'ANNO 1996

Art. 18

Disposizioni finali

Le disposizioni degli articoli 8, commi da 1 a 3, 16, commi da 1 a 5, e 17 del presente decreto sostituiscono, rispettivamente, quelle dell'articolo 11, dell'articolo 1 e dell'articolo 8 del decreto-legge 5 agosto 1996, n. 409.

Versione in vigore dal 23 settembre 1996, non più in vigore dal 23 novembre 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1996
Estremi	Decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 settembre 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-per-l-anno-1996-492-1996/art-18-disposizioni-finali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it